

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

V e r b a l e d i A d u n a n z a N. 53

L'anno 2020 il giorno 5 del mese di giugno alle ore 15.30, in collegamento skype, è riunito il

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati nelle persone dei signori:

Avv. Attilio Francesco Ferri	Presidente	presente
Avv. Chiara Mestichelli	Segretario	presente
Avv. Italo Carotti	Tesoriere	<i>assente</i>
Avv. Marco Arcangeli	Consigliere	presente
Avv. Anna Maria Barbante	Consigliere	presente
Avv. Maria Caterina Bontempi	Consigliere	presente
Avv. Alessandro de Sanctis	Consigliere	presente
Avv. Eusebio Graziosi	Consigliere	presente
Avv. Domenico Maria Orsini	Consigliere	presente

Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. **Delibazione eventuali nuovi esposti;**
3. Tenuta albi;
4. **Gratuito Patrocinio;**
5. Istanze al C.O.A.;
6. **Liquidazione parcelle;**
- 7.
8. **Convocazione Avv. Alessia Mostocotto (Comitato pari opportunità);**
9. Emergenza COVID 19 (organizzazione udienze civili e penali alla luce del DL 18/20-iniziativa del COA);
10. **Esame regolamento contabile COA di Rieti e bozza di bilancio - eventuale determinazione data assemblea;**
11. Incarichi giudiziari (approvazione lettera al Presidente del Tribunale);
12. **Sportello del cittadino (rel.Barbante-Carotti);**

13. Nomina referente rete famiglia in sede al CNF

14. **Varie ed eventuali.**

Si passa all'esame del punto 1 all'Ordine del Giorno (Comunicazioni del Presidente);

...omissis...

- **DELIBERA N° 2**

Il Consiglio delibera di pubblicare sul sito istituzionale le seguenti delibere dell'Adunanza del 29 maggio 2020: premessa (Comunicazioni del Presidente), delibera n.4, 7, 8, 9 (compresa la premessa), 10 e 10bis.

- **DELIBERA N° 3**

Il Consiglio, a correzione della delibera n.1 del 24.04.2020, delibera non pubblicare sul sito istituzionale la delibera n. 7 assunta nell'Adunanza del 17 aprile 2020, chiedendo alla Segreteria di provvedere in tal senso.

...omissis...

- **DELIBERA N° 5**

Il Consigliere Alessandro de Sanctis, come già richiesto con e-mail del 4 giugno 2020, reitera l'invito rivolto all'Avv. Attilio Ferri, quale Presidente del COA, ed all'Avv. Italo Carotti, avendo assunto la funzione di Segretario, a integrare la verbalizzazione del deliberato assunto nell'adunanza del 29.05.2020 con riferimento al punto 7 dell'ODG, dando atto dei nominativi dei Consiglieri che hanno espresso il voto favorevole (Consiglieri Bontempi e de Sanctis) e di coloro che hanno espresso il voto contrario (Consiglieri Arcangeli, Barbante, Carotti, Ferri, Graziosi e Orsini) alla proposta avanzata dallo scrivente nel corso di detta adunanza, durante la trattazione del punto in questione. Il Consigliere de Sanctis considerato che il Consigliere Italo Carotti, in merito alla richiesta avanzata dal sottoscritto, ha osservato che il "Regolamento sul funzionamento dell'attività del COA, dove sono disciplinate anche le adunanze, non c'è nessuna disposizione che preveda di indicare i nominativi dei Consiglieri che esprimono voto favorevole, contrario, o si astengono". A ben vedere una simile indicazione sarebbe superflua. A riprova di ciò, per consolidata prassi, nei verbali del COA di Rieti vengono regolarmente indicati i nominativi di coloro che hanno espresso il voto, favorevole e contrario, e di chi si è astenuto, salvo che non si tratti di una delibera assunta all'unanimità dei presenti. Dall'esame dei verbali delle adunanze deve potersi evincere a chi siano imputabili gli effetti di ogni delibera, ragione per la quale il nominativo dei votanti e degli astenuti è un elemento

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

V e r b a l e d i A d u n a n z a N. 53

essenziale che deve essere sempre riportato a prescindere che vi sia o meno una espressa richiesta, come sostenuto dal Consigliere Tesoriere. Ciò stante, l'esponente Consigliere, chiede al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti di voler porre all'Ordine del Giorno della prossima adunanza del COA il seguente punto: Integrazione del Regolamento sul funzionamento dell'attività del COA, nella parte in cui disciplina le adunanze, con la seguente disposizione: "Il verbale dell'adunanza del COA deve consentire, per ciascuna delibera, l'identificazione dei consiglieri favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Il Consiglio prende atto della richiesta e integra il contenuto del deliberato adottato nell'adunanza del 29.05.2020 con riferimento al punto 7 all'ODG, nel senso che "voti favorevoli 2 (de Sanctis e Bontempi), voti contrari 6 (Ferri, Barbante, Orsini, Arcangeli, Carotti, Graziosi).

Si passa all'esame del punto 2 all'Ordine del Giorno (Delibazione eventuali nuovi esposti);

- Nulla sul punto.

Si passa all'esame me del punto 3 all'Ordine del Giorno (Tenuta albi);

- **DELIBERA N° 6**

Il Consiglio, vista l'istanza **prot. n. 2084/2020 del 29.05.2020** della **Dott.ssa Marta Patacchiola**, delibera la cancellazione volontaria dal Registro Speciale dei Praticanti Avvocati della stessa, fermo l'obbligo del pagamento della quota annuale per l'anno 2020.

- **DELIBERA N° 7**

Il Consiglio, vista l'istanza **prot. 2104/2020 del 01.06.2020** dell'**Avv. Elena Cammarata** del foro di Terni, prende atto dell'apertura di un secondo studio legale in Rieti, Via degli Orti n. 4.

- **DELIBERA N°8**

Il Consiglio, letta l'istanza **prot. n.1770/2020 dell'8.05.2020, ...omissis...**

< vista la delibera n.2 del 09.05.2020 lett.a) con cui questo COA ha così deliberato: "*a) Con riferimento alla parte in cui la stessa richiede il rilascio del certificato della compiuta pratica forense, stante il periodo emergenziale e la ristrettezza dei termini a disposizione del Consiglio per esaminare approfonditamente la stessa, **si riserva di decidere nei termini di legge***";

< considerato che l'istante ha presentato domanda per ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, dopo aver terminato la pratica forense in data antecedente all'entrata in vigore della Legge 247/12;

< udita la relazione dei Consiglieri Graziosi, Arcangeli e Orsini nel senso che segue:

< ritenuto necessario individuare la normativa applicabile al caso di specie, dato il susseguirsi nel tempo delle disposizioni vigenti, e stante tra l'altro il noto principio generale di irretroattività della legge;

< considerato che **I. 247/12** non risulta temporalmente applicabile al caso di specie, in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 65 ("1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate."), come pure il relativo regolamento d.m. 17 marzo 2016, n. 70 ("art. 1 comma 2 così recita: "Il presente regolamento si applica ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data continua ad applicarsi la normativa previgente, ferma restando la riduzione della durata a diciotto mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio);

< **considerato altresì che il D.P.R. 101/90** Regolamento relativo alla pratica forense per l'ammissione all'esame di procuratore legale, del resto, nulla dispone al riguardo del termine per la richiesta e il rilascio del certificato;

< visto il **REGIO DECRETO 22 gennaio 1934, n. 37** Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, **il quale risulta l'unica norma di riferimento applicabile al caso di specie**, laddove

(i) all'art.4 dispone che "Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante è cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica già compiuto."

(ii) all'art.10: "Il Direttorio del Sindacato rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto. Il Direttorio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa. Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facoltà di presentare reclamo al Direttorio del Sindacato Nazionale. La facoltà di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Direttorio non abbia deliberato nel termine prescritto. In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Direttorio Nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza";

Tanto premesso, in applicazione del r.d. 37/34 e anche a parziale modifica del parere reso con delibera n.14 del 06.05.2020, delibera di poter rilasciare alla ...omissis...il certificato di compiuta pratica forense e, stante la momentanea indisponibilità del fascicolo personale dell'istante causa Covid, rinvia per le definitive determinazioni del Consiglio alla prossima adunanza.

• **DELIBERA N°9**

Il Consiglio, letta l'istanza **prot. n.2056/2020** dell'**28.05.2020**, dell'**Avv. Francesco Colapaoli**,

udita la relazione illustrativa del Consigliere Relatore Arcangeli e Graziosi,

< visto il Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio, il quale, nella relazione illustrativa prevede che "... le liste dei difensori di ufficio (cfr. art. 15) sono tenute e gestite dai COA. È stato precisato che al fine di garantire la continuità della difesa di ufficio, i COA in caso di richiesta dell'iscritto potranno deliberare la sospensione dai singoli turni con riferimento alla sola lista arrestati, detenuti, atti urgenti e sostituti urgenti di cui all'art. 15 comma 2 lettera b), e solo in presenza di giustificato motivo addotto e comprovato dall'istante (cfr. art. 11)";

< considerato quindi che, alla luce della ratio legis di detto Regolamento, la facoltà di sospensione richiesta dall'istante appare estremamente limitata a periodi brevi o addirittura a singoli e specifici turni;

Alla luce di quanto sopra riportato, il COA delibera di respingere la richiesta, così come formulata, potendo, lo stesso, avanzare istanza di sospensione per la sola lista atti urgenti/sostituzioni di udienza limitatamente a un periodo più ristretto dell'intero trimestre, come da prassi di questo COA.

Si passa all'esame del punto 4 all'Ordine del Giorno (Gratuito Patrocinio);

...omissis...

Si passa all'esame del punto 5 all'Ordine del Giorno (Istanze al C.O.A.);

DELIBERA N° 12

Il Consiglio, vista la nota prot. COA 2105/2020 giunta a questo COA per il tramite dell'applicazione "contactform@ordineavvocatirieti.it" proveniente dall'indirizzo e-mail capriottigabriele@yahoo.it, delibera di rispondere al medesimo indirizzo e-mail, con il seguente testo: "il COA non può prendere in considerazione quanto segnalato, sia per il mezzo utilizzato (destinato esclusivamente a "Segnalazioni degli Iscritti all'Ordine degli Avvocati di Rieti relative ad inefficienze, comportamenti inadeguati o eccellenze da parte del Personale degli Uffici Giudiziari e dei Magistrati all'interno del circondario di Rieti), sia per l'indeterminatezza del soggetto e dell'oggetto riportato e prenderà in esame solamente istanze inviate a mezzo racc. a. r. o alla pec ord.rieti@cert.legalmail.it".

Si comunichi

- **DELIBERA N° 13**

Il Consiglio delibera di disattivare l'applicazione "contactform@ordineavvocatirieti.it", fino a nuova disposizione, delegando il Segretario al compimento delle attività necessarie.

Si passa all'esame del punto 9 all'Ordine del Giorno Emergenza COVID 19 (organizzazione udienze civili e penali alla luce del DL 18/20-iniziativa del COA);

- **DELIBERA N° 14**

Il Consiglio delibera di rimettere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti la seguente missiva, di cui approva il seguente testo: "*Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.*

Il Coa di Rieti, giusta Deliberazione adottata nell'adunanza del 29.5.2020, ritiene di sottoporre alla Sua attenzione le seguenti osservazioni:

su segnalazione di diversi iscritti è emerso un ritardo nello smaltimento e riscontro delle mail/pec inviate agli uffici di Procura, contenenti richieste di appuntamenti o rilascio di copie.

Al di là di specifiche problematiche tecniche (a fronte delle quali poteva essere comunicato tempestivamente al Coa tale disagio), si auspica una pronta evasione delle istanze inviate dai colleghi.

Riguardo ai tempi di effettuazione delle copie richieste si evidenzia come il termine di dieci giorni previsto nel Protocollo non appaia più adeguato al mutato quadro normativo, in vigore dal 12 maggio, che prevede il decorrere dei termini procedurali per le attività difensive.

Si reputa necessario che siano previsti tempi ridotti per tale incombente, da parte degli uffici di Procura, anche in considerazione del fatto che per accedere al Tribunale e visionare preventivamente i fascicoli (ad esempio in sede di aci) è indispensabile attendere ulteriori giorni, successivamente all'inoltro della relativa richiesta formulata dall'Avvocato.

Si rappresenta, inoltre, con riferimento alle istanze di accesso per la presentazione di denunce-querelle presso i Vostri uffici, come debbano essere, auspicabilmente, ridotti i tempi di fissazione dell'appuntamento, onde evitare il decorso dei termini per il deposito dell'atto querelatorio (a far data dal 12 maggio).

Per agevolare, infine, l'attività dei colleghi nell'attuale fase 2 di accesso "contingentato" e previa prenotazione (che ci si augura possa volgere al termine al più presto) potrebbe prevedersi, da parte della Procura, l'indicazione di utenze telefoniche e personale addetto a cui far pervenire richieste che non trovino pronto riscontro in via telematica. Si ritiene opportuna l'introduzione del sistema "eliminacode Zucchetti", già adottato da Tribunale di Rieti e Unep Rieti.

Ciò permetterebbe di rendere meno "distante" il Palazzo di Giustizia dagli Avvocati, nell'interesse comune di garantire il servizio più adeguato in favore dei cittadini.

Confidando nella positiva valutazione delle nostre richieste formuliamo i più fervidi auguri di buon lavoro".

Delega il Presidente all'invio di detta comunicazione.

Il Presidente Ferri e il Consigliere Graziosi propongono di rimettere al Presidente del Tribunale di Rieti la seguente missiva: *"Gent.mo Presidente, come avrà avuto modo di leggere anche Lei l'Avvocatura italiana è in grande fermento e trova senza dubbio sconcertante che mentre l'Italia è nella fase 3 dell'emergenza, il sistema Giustizia sia ancora nella fase 1.*

Anche l'Avvocatura reatina, e in primis il Consiglio dell'Ordine, ritiene necessaria una riflessione sull'attuale stato della giustizia locale che ben può avvalersi di una favorevole situazione epidemiologica del Lazio, e di Rieti in modo particolare, che permette una serena rivalutazione delle misure organizzative inerenti soprattutto gli accessi nei vari uffici giudiziari e la fruizione dei servizi delle cancellerie.

Da più di tre mesi gli Avvocati sono fuori dagli uffici giudiziari e le restrizioni nello svolgimento dell'attività professionale, ora appaiono sempre più sovradimensionate e comunque non più giustificabili con il rischio epidemico.

Il personale del Tribunale e della Procura gode di ampi spazi che permettono il lavoro in tutta sicurezza, né più né meno come ogni altra omologa categoria produttiva e comunque tale da non far correre più rischi di quelli che corrono nella loro vita al di fuori degli uffici che, infatti, è tornata alla quasi normalità.

Gli Avvocati come sempre faranno la loro parte con rigore e pazienza, ma non possono consentire che gli uffici giudiziari divengano novelle Fortezze Bastiani per le quali il pericolo non sia fuori, ma nella stessa perdurante inerte attesa.

Occorrerà a giudizio del C.O.A. una sinergia che implementi i sistemi di prenotazione ed al contempo allenti le limitazioni all'accesso, soprattutto nei confronti degli Avvocati, in modo graduale ma costante e saremo come sempre disponibile ad un confronto.

Mi è gradita l'occasione per porgerle cordiali saluti. / Avv. Attilio Francesco FERRI”.

Il Consigliere Bontempi evidenzia che, alla luce delle innumerevoli lamentele ricevute da parte di molti iscritti, la lettera stessa sia un po' troppo moderata e probabilmente non darà i risultati sperati.

In ogni caso, il testo riporta la delibera votata nella seduta del 29.05.2020 dai Consiglieri de Sanctis e Bontempi.

Il Consiglio approva il testo sopra scritto a maggioranza dei presenti (Ferri, Mestichelli, Barbante, de Sanctis, Graziosi, Arcangeli, Orsini), con l'astensione del Consigliere Bontempi.

Il Consiglio delega il Presidente all'invio della missiva nel testo approvato.

Si passa all'esame del punto 6 all'Ordine del Giorno (Liquidazione parcelle);

- Nulla sul punto

Si passa all'esame del punto 7 all'Ordine del Giorno

- DELIBERA N° 15

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di differire la trattazione del punto all'ODG alla prossima adunanza.

Si passa all'esame del punto 10 all'Ordine del Giorno (Esame regolamento contabile COA di Rieti e bozza di bilancio - eventuale determinazione data assemblea);

- DELIBERA N° 16

Il Consiglio, stante l'assenza del tesoriere, delibera di differire la trattazione del punto all'ODG alla prossima adunanza, prendendo al contempo atto della deliberazione del CNF che ha invitato i COA a valutare la possibilità di differire al 30.09.2020 l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Si passa all'esame del punto 13 all'Ordine del Giorno (Nomina referente rete famiglia in sede al CNF);

- DELIBERA N° 17

Il Consiglio nomina quale Referente Rete Famiglia il Consigliere Anna Maria Barbante

Alle ore 19,15 partecipa all'Adunanza il Presidente del CPO Rieti Avv. Alessia Mostocotto

Si passa all'esame del punto 8 all'Ordine del Giorno (Convocazione Avv. Alessia Mostocotto (Comitato pari opportunità);

- DELIBERA N° 18

Prende la parola l'Avv. Mostocotto la quale espone lo stato attuale della attività dei vari CPO Lazio per la costituzione della rete dei CPO della Regione Lazio.

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti

V e r b a l e d i A d u n a n z a N. 53

La stessa fa presente che, nell'approvazione del Regolamento suddetto, il problema principale riguarda il criterio di ripartizione, fra i COA, degli oneri finanziari indicati nella formulazione dell'art.5. Il Consiglio delibera di richiedere alla Presidente del CPO di soprassedere dalla votazione della bozza di regolamento per la data del prossimo venerdì 12 giugno 2020, dovendo esaminare compiutamente la questione e poter esprimere il proprio parere consapevolmente, stante la rilevanza finanziaria che l'approvazione dell'art.5 così come formulato avrebbe sul bilancio del COA.

Alle ore 20,05, stante l'ora tarda, il Consiglio delibera di differire la trattazione dei restanti punti all'ODG alla prossima adunanza.

Il presente verbale si compone di **n. 10** pagine ed è costituito da **n.18** deliberazioni, ed è chiuso alle ore 20,05.

Il Presidente
Avv. Attilio Francesco Ferri



Il Segretario
Avv. Chiara Mestichelli

